

Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia).

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e definizioni

CAPO II Beneficiari e richiedenti

Articolo 2 Soggetti beneficiari

Articolo 3 Soggetti richiedenti

CAPO III Regime di aiuto e ammissibilità delle spese

Articolo 4 Regime di aiuto

Articolo 5 Iniziative ammissibili

Articolo 6 Operazioni finanziarie e spese ammissibili

Articolo 7 Intervento incentivante

CAPO IV Procedimento contributivo

Articolo 8 Procedimento

Articolo 9 Variazioni

CAPO V Obblighi, revoca e controlli

Articolo 10 Obblighi dei beneficiari

Articolo 11 Cause di annullamento e revoca

Articolo 12 Procedimento di annullamento e revoca

Articolo 13 Ispezioni e controlli

Articolo 14 Abrogazione e ultrattività della disciplina previgente

Articolo 15 Entrata in vigore

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), disciplina i criteri e le modalità per la concessione alle imprese di incentivi per la realizzazione di iniziative concernenti l'acquisizione di nuove macchine utensili o di produzione tramite operazioni di finanziamento, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili) e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “gestore”: il soggetto al quale, sulla base di apposita convenzione con la Regione, spetta la gestione delle attività e dei procedimenti concernenti gli incentivi di cui al presente regolamento;
- b) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187;
- c) “banche”: le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- d) “società di *leasing*”: gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993, ovvero le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 385/1993;
- e) “confidi”: i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
- f) “operazione finanziaria”: un finanziamento, incluso lo sconto di effetti e il *leasing*, di durata superiore a 12 mesi;
- g) “Comitato”: l'organismo istituito dal gestore che assume le deliberazioni di concessione degli incentivi;
- h) “imprese in difficoltà”: le imprese che soddisfano le circostanze di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 651/2014;
- i) “macchinari”: macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica collegate funzionalmente, secondo l'uso proprio, all'attività economica svolta dall'impresa nella sede o unità produttiva interessata, esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti nei pubblici registri nonché i macchinari acquistati per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore.

CAPO II

Beneficiari e richiedenti

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. Sono soggetti beneficiari e possono presentare ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 3 domanda di attivazione dell'intervento incentivante le imprese iscritte nel Registro delle imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. I soggetti beneficiari devono avere in Friuli Venezia Giulia sede o unità locale, attiva e regolarmente iscritta nel Registro delle imprese, nella quale sono da utilizzare i macchinari. Qualora i soggetti beneficiari non dispongano di tale sede o unità locale alla data di presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante o la stessa non sia attiva, essi provvedono alla relativa attivazione ed iscrizione nel Registro delle imprese entro il termine di rendicontazione, pena la revoca dell'incentivo.

3. Sono escluse dalla concessione degli incentivi:

- a) le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o che hanno in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- b) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Articolo 3

(Soggetti richiedenti)

1. Sono soggetti richiedenti e possono presentare al gestore richiesta di intervento incentivante:

- a) le banche;
- b) le società di *leasing*;
- c) i confidi.

2. I soggetti richiedenti sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il gestore.

Capo III

Regime di aiuto e ammissibilità delle spese

Articolo 4

(Regime di aiuto)

1. Salvo quanto stabilito ai commi 4 e 7, gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di PMI ai sensi dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità dell'aiuto non può superare il 20 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese e il 10 per cento per le medie imprese.

3. In alternativa a quanto previsto al comma 1, su espressa indicazione dei soggetti beneficiari gli incentivi sono concessi in osservanza dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del regolamento (UE) n. 651/2014, qualora si tratti di iniziative realizzate nei settori e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'incentivo, riportate nell'Allegato A.

4. In conformità all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e c), nonché all'articolo 3, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) 651/2014, non possono essere concessi aiuti ai sensi di tale regolamento europeo:

- a) alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- b) alle imprese in difficoltà;
- c) nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei

mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

d) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

5. In conformità all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera e), nonché all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 651/2014, gli incentivi non possono essere concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014:

a) a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

b) a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analogha attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della richiesta di intervento incentivante, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'iniziativa oggetto dell'incentivo nella zona interessata.

6. Nel caso di soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di PMI ovvero, in alternativa a quanto previsto al comma 1, su espressa indicazione dei soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di PMI, gli incentivi sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. Ai fini dell'applicazione della regola "*de minimis*", il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali aiuti ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui il soggetto beneficiario fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "*de minimis*", durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

7. In conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "*de minimis*":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

8. Nel caso in cui gli incentivi di cui al presente regolamento siano concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 di tale regolamento europeo, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3, del suddetto articolo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una

medesima “impresa unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

9. Se un soggetto beneficiario attivo nei settori esclusi citati ai commi 4, 5 e 7 opera anche in settori ammissibili agli aiuti ai sensi, rispettivamente, delle normative regolamentari europee di cui ai commi 1, 3 e 6, la domanda di attivazione dell’intervento incentivante è presentabile in relazione alle attività economiche che rientrano nel campo di applicazione di tali regolamenti, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano dell’incentivo.

10. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE) 1407/2013 e dall’articolo 8 del regolamento (UE) 651/2014 in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato.

Articolo 5

(Iniziative ammissibili)

1. Sono ammissibili le iniziative che si sostanziano nell’acquisizione dei macchinari.

2. A seconda dell’evento che si verifica per primo in ordine cronologico, l’iniziativa si intende avviata al momento dell’emissione della fattura di acquisto dei macchinari oppure della stipulazione del contratto di acquisizione degli stessi oppure del pagamento a qualsiasi titolo ad eccezione della costituzione di cauzione.

3. L’iniziativa si intende realizzata quando:

a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di acquisto è stato stipulato;
- 2) i macchinari sono stati consegnati nella sede o nell’unità locale di cui all’articolo 2, comma 2;
- 3) il costo dei macchinari è stato fatturato;
- 4) gli effetti sono stati emessi;
- 5) il netto ricavo dell’operazione di sconto è stato interamente erogato;

b) nel caso di finanziamento bancario, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di acquisto è stato stipulato;
- 2) i macchinari sono stati consegnati nella sede o nell’unità locale di cui all’articolo 2, comma 2;
- 3) il costo dei macchinari è stato fatturato e pagato;
- 4) il finanziamento è stato erogato;

c) nel caso di *leasing*, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di *leasing* è stato stipulato;
- 2) il verbale di consegna dei macchinari nella sede o nell’unità locale di cui all’articolo 2, comma 2, è stato sottoscritto dall’utilizzatore.

4. Nel caso in cui gli incentivi siano concessi ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, ai fini della loro ammissibilità le iniziative devono altresì sostanzarsi:

- a) nella creazione di un nuovo stabilimento; o

- b) nell'estensione di uno stabilimento esistente; o
- c) nella diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi; o
- d) nella trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

5. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di grandi imprese, ai fini della loro ammissibilità le iniziative devono sostanziarsi nella creazione di un nuovo stabilimento o nella diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento.

6. Per stabilimento, ai sensi dei commi 4 e 5, si intende una struttura produttiva operante su un territorio delimitato, costituita da un complesso organizzato ed utilizzato in modo unitario e coordinato, di beni mobili ed immobili, nonché di persone alla stessa addette, nell'ambito della quale ha luogo l'attività economica d'impresa od un ciclo autonomo di quest'ultima.

Articolo 6

(Operazioni finanziarie e spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate all'acquisizione di macchinari, che coprono almeno il 25 per cento dei costi dei macchinari medesimi. Nel costo dei macchinari sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione dei macchinari, nel limite complessivo del 15 per cento del totale, le spese sostenute per il montaggio, il collaudo, il trasporto, l'imballaggio e per la formazione del personale propedeutica all'utilizzo dei macchinari nonché quelle per le opere murarie indispensabili al funzionamento dei macchinari stessi.

2. La spesa ammissibile è data dalla quota del costo dei macchinari coperta dall'operazione finanziaria ed è compresa tra euro 1.000 e euro 500.000. Nel caso in cui il costo dei macchinari coperto dall'operazione finanziaria sia superiore a euro 500.000 si considera spesa ammissibile ai fini del calcolo dell'incentivo l'importo massimo di euro 500.000.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, primo periodo, nel caso di *leasing* la spesa ammissibile è compresa tra euro 1.000 e euro 5.000.000. Nel caso in cui il costo dei macchinari coperto dal *leasing* sia superiore a euro 5.000.000 si considera spesa ammissibile ai fini del calcolo dell'incentivo l'importo massimo di euro 5.000.000.

4. Non sono ammissibili gli importi relativi all'IVA e a qualsiasi onere fiscale o finanziario.

5. Possono essere oggetto di accoglimento più operazioni finanziarie riferite ad una stessa sede o unità locale al massimo fino a complessivi euro 5.000.000 di spese ammissibili, da calcolare in relazione alle domande di attivazione dell'intervento incentivante presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno solare.

6. La banca o la società di *leasing* è tenuta ad applicare all'operazione finanziaria un tasso di interesse onnicomprensivo non superiore a:

- a) se variabile: EURIBOR maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte;
- b) se fisso: IRS (*Interest Rate Swap*) maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte.

7. Le acquisizioni di macchinari con contratto di *leasing* sono ammissibili soltanto nel caso di *leasing* finanziario e di assunzione dell'obbligo di riscatto finale da parte dell'impresa.

8. Nel caso in cui l'operazione finanziaria sia finalizzata anche all'acquisizione di beni diversi dai macchinari, il costo dei macchinari coperto dall'operazione finanziaria è determinato in misura proporzionale all'ammontare del loro costo rispetto a quello degli altri beni.

Articolo 7 (Intervento incentivante)

1. L'incentivo è finalizzato ad agevolare l'acquisizione dei macchinari per mezzo delle operazioni finanziarie.
2. L'incentivo è pari a:
 - a) il 6 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia pari o inferiore a euro 500.000;
 - b) il 5,5 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia superiore a euro 500.000 e non superiore a euro 2.500.000;
 - c) il 5 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia superiore a euro 2.500.000.
3. Per gli effetti dell'articolo 15, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'incentivo è concesso nella forma del contributo in conto capitale.

CAPO IV **Procedimento contributivo**

Articolo 8 (Procedimento)

1. Le domande di attivazione dell'intervento incentivante sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti, prima dell'avvio dell'iniziativa.
2. Successivamente al ricevimento della domanda di cui al comma 1, i soggetti richiedenti fanno pervenire la richiesta di intervento incentivante al gestore, anche senza la preventiva stipulazione dell'operazione finanziaria, entro il termine di dodici mesi dall'avvio dell'iniziativa a pena di inammissibilità.
3. I soggetti richiedenti presentano richiesta di intervento esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma *on-line* messa a disposizione dal gestore.
4. Il gestore assegna un numero di posizione progressivo alle richieste di intervento. Ai fini dell'assegnazione del numero, la data da prendere in considerazione è quella della ricezione da parte del gestore.
5. Il gestore comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 7/2000.

6. Completata l'istruttoria della richiesta di intervento incentivante, il responsabile del procedimento del gestore, individuato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2000, trasmette gli atti al Comitato proponendo l'adozione del provvedimento di concessione ovvero di diniego dell'incentivo.
7. Le deliberazioni sulle richieste di intervento incentivante sono assunte dal Comitato. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, due dipendenti dell'Amministrazione regionale, designati dal Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
8. Il Comitato delibera entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di intervento incentivante. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso nei casi previsti all'articolo 7 della legge regionale 7/2000.
9. Ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione dell'eventuale diniego alla richiesta di intervento, il gestore comunica tempestivamente al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto richiedente ha il diritto di presentare per iscritto eventuali osservazioni e documenti in controdeduzione. I termini per concludere il procedimento sono interrotti dalla comunicazione di cui al primo periodo e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
10. Il gestore comunica in forma scritta al soggetto richiedente l'adozione del provvedimento di concessione dell'incentivo, ovvero il diniego della richiesta, entro il termine di venti giorni dalla data della deliberazione del Comitato.
11. Nel caso di carenza di fondi il Comitato può deliberare la concessione con riserva degli incentivi, da erogare qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie secondo l'ordine cronologico di concessione con riserva. Le condizioni dell'incentivo sono quelle determinate al momento dell'adozione della deliberazione di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, l'incentivo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione dell'incentivo comporta lo scioglimento della riserva e concessione definitiva dell'incentivo medesimo. In conformità all'articolo 33, comma 6, della legge 7/2000, la concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello della concessione.
12. L'iniziativa deve essere realizzata e la richiesta di erogazione dell'incentivo deve pervenire al gestore, a pena di decadenza dal diritto all'incentivo, entro il termine di dodici mesi dal ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo di cui al comma 10. È fatta salva la richiesta di proroga per un periodo non superiore a sei mesi, presentata prima della scadenza del termine medesimo. La richiesta di proroga è motivata, pena l'inammissibilità della richiesta, con l'indicazione delle cause non imputabili al soggetto beneficiario che hanno impedito il rispetto del termine.
13. La richiesta di erogazione è inoltrata al gestore dai soggetti richiedenti. Qualora il soggetto richiedente non corrisponda al soggetto originario, il soggetto richiedente stipula la convenzione con il gestore, subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con il gestore e conferma la veridicità dei dati, dei documenti e delle informazioni fornite dall'originario soggetto richiedente nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'incentivo.
14. I soggetti beneficiari non possono presentare richiesta di erogazione.

15. Le richieste di erogazione sono presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'iniziativa. Le richieste sono inoltrate sul modulo predisposto dal gestore o su versione ad esso conforme, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo, pena l'irricevibilità della richiesta, della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute, attestante la realizzazione dell'iniziativa.

16. Il gestore verifica la rendicontazione dell'iniziativa in conformità agli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000 e nel corso della verifica può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione dell'incentivo. I costi sostenuti per l'acquisizione dei macchinari devono essere debitamente comprovati da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili i costi sostenuti in contanti.

17. Verificata la regolarità e completezza della documentazione di rendicontazione, l'incentivo è accreditato in un'unica soluzione al soggetto richiedente, con valuta corrente, tenuto conto della disponibilità di risorse.

18. L'incentivo è bonificato al soggetto beneficiario per il tramite del soggetto richiedente, che provvede ad accreditarlo al soggetto beneficiario con valuta pari a quella applicata dal gestore.

Articolo 9 (Variazioni)

1. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al gestore, con riferimento ai soggetti beneficiari, ogni variazione nella titolarità o nella proprietà dell'impresa, l'assoggettamento a procedure di tipo concorsuale o l'avvio di iniziative per la sottoposizione a procedure concorsuali, lo stato di scioglimento o liquidazione volontaria, l'instaurarsi di procedimenti penali nei confronti dei titolari e degli amministratori, nonché dei soci nel caso di società di persone, e ogni altro fatto ritenuto rilevante con riguardo all'attività del soggetto beneficiario o alla legittimità dell'incentivo concesso.

2. Ai sensi dell'articolo 32 *ter* della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del soggetto beneficiario, anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'articolo 10, comma 1, per il periodo residuo, nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

3. Al fine della valutazione delle condizioni di cui al comma 2, il soggetto beneficiario subentrante presenta al soggetto richiedente domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione;
- b) richiesta della conferma del provvedimento di concessione dell'incentivo;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'incentivo;

d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 2, lettera d).

4. Previo ricevimento di richiesta di conferma da parte del soggetto richiedente, il provvedimento conseguente da parte del Comitato interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

5. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 2, gli incentivi concessi o erogati non sono confermati in capo al subentrante.

CAPO V

Obblighi, revoca e controlli

Articolo 10

(Obblighi dei beneficiari)

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di:

a) realizzare l'iniziativa secondo le modalità e i termini previsti dal provvedimento di concessione dell'incentivo;

b) mantenere l'attività economica e l'iscrizione al Registro delle imprese della sede o dell'unità operativa nel territorio regionale per la durata di tre anni, nel caso di PMI, e di cinque anni, nel caso di grande imprese, dalla data di realizzazione dell'iniziativa;

c) rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di delocalizzazione da parte di soggetti beneficiari di incentivi pubblici;

d) non alienare, cedere, distrarre o delocalizzare in altra Regione i macchinari oggetto dell'incentivo nei 2 anni successivi alla data di acquisizione;

e) consentire e agevolare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 13;

f) procedere al riscatto del macchinario in ipotesi di acquisizione tramite *leasing* finanziario.

2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il soggetto beneficiario presenta al gestore direttamente o per il tramite del soggetto richiedente, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

Articolo 11

(Cause di annullamento e revoca)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

a) integralmente, nel caso di risoluzione dell'operazione finanziaria prima della scadenza prevista, salvo il caso in cui la risoluzione abbia luogo decorsi tre anni dalla realizzazione dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di riscatto nel caso di *leasing* finanziario di cui all'articolo 10, lettera f);

b) integralmente o parzialmente, in caso di rinuncia totale o parziale da parte del soggetto beneficiario;

- c) integralmente, se la rendicontazione non è stata presentata o è stata presentata oltre i termini regolamentari;
- d) integralmente, o in misura parziale a seguito di valutazione istruttoria della realizzazione dell'iniziativa secondo le modalità e i termini previsti, nel caso in cui non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a);
- e) integralmente, nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), e) ed f);
- f) in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati, in conformità a quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 32 *bis* della legge regionale 7/2000 nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e d);
- g) integralmente, nel caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e dei termini di cui all'articolo 8, comma 12;
- h) integralmente, o in misura parziale a seguito di valutazione istruttoria se risulta applicabile la lettera d), nel caso di mancata conferma dell'incentivo di cui all'articolo 9, comma 5.

Articolo 12

(Procedimento di annullamento e revoca)

1. In presenza di circostanze che possono dar luogo ad annullamento o revoca dell'incentivo, il gestore, in attuazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000, comunica agli interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
2. Esaminate le eventuali controdeduzioni, qualora non proceda all'archiviazione del procedimento avviato, il responsabile del procedimento del gestore, trasmette la proposta di annullamento o di revoca al Comitato, che delibera entro il termine di novanta giorni dalla data di avvio del procedimento.
3. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di annullamento o di revoca, il gestore lo trasmette ai soggetti beneficiari, richiedendo, per la parte coperta dal provvedimento, la restituzione dell'incentivo eventualmente già erogato.
4. In caso di annullamento o revoca dell'incentivo, la restituzione, totale o parziale, avviene in conformità all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
5. Fermo restando quanto stabilito in materia di rateazione dall'articolo 52 della legge regionale 7/2000, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di annullamento o di revoca, qualora i soggetti beneficiari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il gestore provvede all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti.

Articolo 13

(Ispezioni e controlli)

1. Il gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli altri soggetti coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 10, comma 2, il gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000. Il gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva entro un termine perentorio prima di disporre l'ispezione o il controllo.

Articolo 14

(Abrogazione e ultrattività della disciplina previgente)

1. È abrogato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329", emanato con il decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205, di seguito "regolamento previgente".

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, alle domande di agevolazione di cui alla parte I, numero 13, dell'allegato A e alla parte I, numero 12, dell'allegato B del regolamento previgente, presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

3. Si applicano anche alle domande di cui al comma 2 le seguenti disposizioni:

- a) articolo 9, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di variazioni soggettive del soggetto beneficiario;
- b) articolo 10, comma 1, lettera b), in materia di mantenimento dell'attività economica, se più favorevole al soggetto beneficiario rispetto ai termini di cui al punto 9.1, lettera b), dell'allegato A e al punto 9.1, lettera b), dell'allegato B del regolamento previgente;
- c) articolo 10, comma 1, lettera d), in materia di alienazione, cessazione, distrazione e delocalizzazione dei macchinari;
- d) articolo 11, comma 2, lettere a), b), e), f) e h), in materia di revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

4. Alle domande di cui al comma 2 si applica l'articolo 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) in materia di procedure concorsuali, in luogo di quanto stabilito al punto 9.1, lettera c), dell'allegato A e al punto 9.1, lettera c), dell'allegato B del regolamento previgente.

Articolo 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A (riferito all'articolo 4, comma 3)

COMUNI RIENTRANTI NELLE AREE AMMISSIBILI AGLI AIUTI A FINALITA' REGIONALE AI SENSI
DELLA CARTA DEGLI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2014-2020
(AIUTO DI STATO SA.38930 (2014/N) - ITALIA CARTA DEGLI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE
2014-2020)

Provincia di Pordenone: Prata di Pordenone; Brugnera; Fontanafredda; Pasiano di Pordenone;
Pravisdomini; Porcia

Provincia di Udine: Aiello del Friuli; Bagnaria Arsa; Buttrio; Chiopris-Viscone; Corno di Rosazzo;
Manzano;

Pavia di Udine; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Vito al Torre; Torviscosa

Provincia di Gorizia: Cormons

VISTO: IL PRESIDENTE